

RELAZIONE ISTRUTTORIA

per l'espressione della valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali al Ptcp, ai sensi della L.R. 12/2005.

Comune di Barlassina

- Strumento urbanistico vigente: Pgt efficace dal 28.05.2008 - DdP scaduto il 28.05.2013
- Strumento urbanistico oggetto di valutazione: variante generale di Pgt
I Conferenza Vas: 22.07.2016, contributo MB trasmesso con nota prot. n.29776 del 22.07.2016
II Conferenza Vas: 29.09.2017, contributo MB trasmesso con nota prot. n.34606 del 29.09.2017
- Adozione: deliberazione di C.C. n. 13 del 18.06.2018
VIC: Determinazione Dirigenziale n. 2384 del 19.12.2017 (Settore Territorio, Provincia di Monza e della Brianza), trasmesso con nota prot. n. 45424 del 21.12.2017
- Istanza di valutazione: nota del 16.07.2018, prot. prov. n. 28454
- Avvio del procedimento: nota del 24.07.2018, prot. prov. n. 29933
- Incontro istruttorio: 13.09.2018

1. PREMESSA

Ai sensi della L.R. n.12/2005, la Provincia valuta la compatibilità rispetto al Ptcp degli strumenti urbanistici comunali. In relazione a ciò, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 12/05, oggetto della presente è l'accertamento di idoneità dell'atto ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti.

La Provincia di Monza e della Brianza ha approvato, con deliberazione di Consiglio Provinciale n.16 del 10/07/2013, il proprio Ptcp. Ai sensi dell'art.17 comma 10 della LR 12/2005, con la pubblicazione sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi n. 43 del 23/10/2013 - il Ptcp ha assunto efficacia. Con successiva determinazione RG n. 2564 del 11.11.2014 le norme del Ptcp sono state ricondotte alle Sentenze Tar nel frattempo intervenute. La valutazione di compatibilità al piano provinciale è effettuata con riferimento agli elaborati del Ptcp vigenti al momento dell'esame dello strumento urbanistico comunale.

2. PRINCIPALI CONTENUTI DELLA VARIANTE GENERALE DI PGT**2.1. Obiettivi e strategie**

Il Comune di Barlassina ha approvato l'attuale Pgt con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 03.04.2008 (vigente dal 28.05.2008, Documento di Piano scaduto il 28.05.2013). Le previsioni in esso contenute risultano solo in parte attuate e gli indirizzi resi dall'Amministrazione comunale per l'avvio della presente variante risultano i seguenti (cfr. Deliberazione di Giunta n. 114 del 17.11.2014 e Doc. D.r - Relazione illustrativa del Documento di Piano, pg.8):

1. *Redigere il nuovo documento di piano del Piano di Governo del Territorio;*
2. *Apportare parziali modifiche al Piano delle regole e al Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio;*
3. *Non introdurre elementi di pianificazione significativi rispetto agli scenari già tracciati dallo strumento urbanistico vigente;*
4. *Consentire una efficace attuazione delle previsioni delineate dal vigente Piano di Governo del Territorio con particolare riguardo alle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale.*

Nel complesso la variante in esame conferma l'impianto generale del Pgt 2008, operando una decisa semplificazione normativa ed introducendo norme di maggior flessibilità per gli interventi nei nuclei di antica formazione (NAF) e di omogeneità (per funzioni e densità) nel tessuto urbano consolidato (TUC).

2.2. Dimensionamento

La popolazione residente al 31/12/2017 è pari a 7.015 abitanti (fonte: istat); con una superficie comunale di circa 2.75 Km² la densità abitativa corrisponde a 2.551 ab/kmq.

La relazione del Documento di Piano dedica alla ricostruzione delle dinamiche demografiche un intero capitolo, limitandosi tuttavia a registrare le variazioni su base storica al 2014 e, soprattutto, senza delineare un quadro conclusivo di riferimento per la stima del fabbisogno abitativo sulla base del quale si è fondata la revisione dello strumento urbanistico in esame che, relativamente alle strategie di cui al Documento di Piano prevede:

- *residenza*: massimo 503 nuovi ab. teorici (base parametrica 119 mc/ab. da relazione del DdP, cfr. Doc. D.r - Relazione illustrativa del Documento di Piano, pg.48-50), di cui 153 in ambiti di trasformazione già definiti (per 6.050 mq di slp) e i rimanenti 350 afferenti l'ambito di trasformazione AT1-Ex Fornace Ceppi (slp pari all'esistente-non definita- per funzioni residenziali e a servizi) soggetto ad intesa con la Provincia ai sensi dell'art. 32 delle Norme del Ptcp;
- *produttivo*: non è esplicitata alcuna stima di fabbisogno, né sono contemplate previsioni aventi tale destinazione;

Nel complesso, considerando oltre alla variabilità dell'ex Fornace Ceppi (n. 350 abitanti teorici), la capacità insediativa relativa a titoli edilizi in corso di attuazione (n. 50 ab. teorici), al recupero di nuclei antichi e sottotetti (n. 50 ab. teorici), alla conversione di comparti produttivi dismessi (n. 200 ab. teorici), il nuovo Pgt ipotizza un carico variabile tra 453 e 803 abitanti teorici. Resta tuttavia non quantificato il carico insediativo derivante dalle trasformazioni interne al Parco Regionale, tra cui spicca quello relativo al recupero della Fornace Pizzi che prevede 7.429 mc di residenza (62 abitanti teorici, parametro di 119 mc/ab.), 1.373 mq di superfici commerciali e circa 5.170 mq di parcheggi pubblici e privati (cfr. anche i successivi paragrafi 3.3.2 e 5).

2.3. Rapporto della variante parziale di Pgt con le disposizioni di cui alla LR 31/2014, come modificata per effetto della LR 16/2017

Nelle more degli adeguamenti di Ptr (ad oggi solo adottato), Ptcp e Pgt, la norma regionale prevede che i comuni possano “...approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, computato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e riferito alle previsioni del PGT vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.” (cfr. art. 5, comma 4).

La variante generale in esame non contiene alcun riferimento alla LR 31/14, pertanto, anche considerato che Provincia non è al momento tenuta, nell'ambito della valutazione di compatibilità al Ptcp, ad esprimersi in ordine alla coerenza delle scelte di Piano con riferimento alle disposizioni della citata legge, la presente relazione concentra l'attenzione di merito sui contenuti della proposta di variante di Piano per quanto strettamente attinente il rapporto delle previsioni dello strumento urbanistico comunale con obiettivi, indirizzi, contenuti minimi e previsioni prescrittive e prevalenti sugli atti di Pgt del Ptcp, spettando al Comune ogni verifica di congruità con il vigente quadro normativo disciplinare.

3. COMPATIBILITÀ AL Ptcp DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

3.1. Struttura socio-economica

In relazione alla tematica, il Ptcp declina i propri obiettivi specifici avendo a riferimento i seguenti obiettivi generali:

- Ob. 2.1, competitività e attrattività del territorio, artt. 13-27
- Ob. 2.2, qualità e sostenibilità degli insediamenti per attività economiche-produttive, artt. 43, 47
- Ob. 2.3, razionalizzazione e sviluppo equilibrato del commercio, art. 44

Il Ptcp propone obiettivi, anche in coerenza con la programmazione regionale, per meglio specificare alla scala provinciale i legami tra sviluppo socio-economico e trasformazioni del territorio.

Il progetto di Piano non esplicita alcuna diretta correlazione tra le strategie di Pgt e i molteplici obiettivi specifici del Ptcp, tuttavia si rileva che sia le previsioni di cui al Documento di Piano, che quelle di cui al Piano delle regole, prevalentemente orientate alla riqualificazione di aree urbane dismesse, alla conversione funzionale di quelle valutate come incompatibili (“Attività produttive non contestualizzate”, n. 11 in totale) e alla densificazione all'interno del TUC, pur demandando molte scelte di contenuto alla fase attuativa e negoziale del Piano, pongono quale obiettivo comune l'innalzamento della qualità urbana e dei servizi per la collettività e risultano pertanto coerenti con gli obiettivi generali del Ptcp inerenti i temi della competitività e attrattività del territorio e della qualità e sostenibilità degli insediamenti per attività economiche e produttive.

Per quanto riguarda invece la razionalizzazione e lo sviluppo equilibrato del commercio, obiettivo 2.3 del Ptcp, si evidenzia che il Piano punta al miglioramento delle condizioni di servizio a supporto delle attività esistenti (prevalentemente realizzazione di parcheggi), non prevede l'insediamento di grandi strutture di vendita e consente l'eventuale collocazione di nuove attività di medie dimensioni solo in ambiti del TUC di conversione da attività produttive.

Pertanto, seppur l'analisi comparativa tra i contenuti minimi degli atti di Pgt previsti dal piano provinciale e le politiche di governo del territorio tradotte nel Pgt evidenzia carenze di approfondimento in ordine in particolare ai contenuti dell'articolo 43 delle Norme del Ptcp (Insediamenti produttivi), limitandosi ad enunciare che non vi sono previsioni di nuovi ambiti produttivi e non sviluppando la valutazione di compatibilità degli insediamenti esistenti (comma 4, lettere a, b e d), in relazione a tutto quanto sopra evidenziato, si ritiene che nel complesso i contenuti di Pgt riferiti alla struttura socio-economica siano coerenti con gli obiettivi generali e specifici del Ptcp.

3.2. Uso del suolo e sistema insediativo

In relazione alla tematica, il PTCP declina i propri obiettivi specifici avendo a riferimento i seguenti obiettivi generali:

- Ob. 3.1, contenimento del consumo di suolo, artt. 45, 46 e 47;
- Ob. 3.2, razionalizzazione degli insediamenti produttivi, artt. 43 e 47;
- Ob. 3.3, promozione della mobilità sostenibile attraverso il supporto alla domanda, art.39;
- Ob. 3.4, migliorare la corrispondenza tra domanda e offerta nel mercato residenziale, art.42.

Il territorio comunale è caratterizzato da un nucleo centrale densamente urbanizzato, cui si affiancano verso est l'asse della Milano-Meda oltre il quale si trovano l'ex parco Militare, aree produttive e alcuni isolati a carattere residenziale e verso ovest il Parco Regionale delle Groane.

La tematica inerente l'uso del suolo è affrontata nell'ambito della variante in esame: il Comune sviluppa i contenuti minimi degli atti di Pgt previsti dall'art. 46 delle Norme del Piano territoriale in merito alla determinazione del consumo di suolo, utilizzando la metodologia proposta dalle Linee Guida contenute nell'allegato A al Ptcp (cfr. Relazione illustrativa del Documento di Piano, pgg. 40-42 e Tavole CS01, 02 e 03 a essa allegate). Nello specifico, assunto il quadro dello stato di fatto degli usi del suolo di cui alla carta CS01 e analizzate le possibilità di trasformazione all'interno della carta CS02 ove sono riportati vincoli sovraordinati, tutele paesaggistiche di Ptcp, residuo di piano, aree con incompatibilità con il contesto, aree dismesse, etc..., dalla sintesi delle previsioni di Pgt contenuta nella carta CS03 emerge che:

- a fronte di una superficie comunale pari a circa 2.863.850 mq, risulta urbanizzato il 66% del territorio;
- nel non urbanizzato nello stato di fatto si distinguono: 16% agricolo, 16% aree boscate, 0,02% aree libere urbane, 0,002% corpi idrici, 1,9 % altro;
- tutti gli interventi di trasformazione (sia da Documento di Piano, che da Piano delle Regole e Piano dei Servizi) intervengono su suoli già urbanizzati nello stato di fatto;
- la proiezione al tempo T1 di attuazione della variante di Pgt mantiene inalterato l'attuale situazione di consumo di suolo, non incidendo né in negativo (consumando nuovo suolo), né in positivo (ri-naturalizzandone).

L'approfondimento comunale sviluppato quantifica inoltre, solo per gli interventi inerenti ambiti di trasformazione o aree "non contestualizzate" del Piano delle Regole (aree considerate incompatibili con il contesto per le quali è ammessa la ri-funzionalizzazione), le superfici di suolo urbanizzato e non urbanizzato nello stato di fatto (T0), la percentuale di suolo urbanizzato prevista a progetto attuato (T1) e la tipologia di intervento di riferimento (riuso o completamento/espansione).

Devono tuttavia rilevarsi, in ordine ai contenuti delle tavole CS01 e CS03, le seguenti incongruenze:

- a) erronea indicazione di "riuso" per l'ambito di trasformazione AT/6 del Documento di Piano, costituito oggi da un'area a parco/giardino (area libera urbana), la cui trasformazione comporta "espansione" dell'urbanizzato, non computata ai fini della determinazione complessiva delle superfici a consumo di suolo;
- b) indicazione generica di "espansione" per tutte le aree dell'AT/1 comprese in rete verde e non già comprese tra le aree urbanizzate dell'ex fornace Ceppi, senza tuttavia che il computo complessivo tenga in qualche misura conto; il fatto che l'ambito sia subordinato all'intesa non impedisce

infatti al Comune di operare nella propria proposta di Piano in modo che non vi siano contraddizioni tra rappresentazione grafica e quantificazione delle ipotesi di trasformazione;

- c) mancata individuazione, nella rilettura del Dusaf alla scala comunale, delle pur poche aree libere urbane (lotti inteclusi), per le quali il Piano delle Regole ammette interventi di completamento (a titolo di esempio, non esaustivo, in Via Manzoni/Via Volta, in Viale Trento, in Via Mazzini/angolo Via Manara).

Ai sensi delle definizioni assunte nelle Linee guida di cui all'Allegato A del Ptcp, comportano infatti consumo di suolo tutte quelle previsioni che, incidendo su aree identificate come agricole, naturali o come aree libere urbane, indipendentemente dallo stato previsionale/di diritto, ne prevedono la trasformazione da "non-urbanizzato" ad "urbanizzato". Ciò determina la necessità di verificare quanto sopra segnalato al fine di:

- verificare la corretta lettura inerente lo stato di fatto (CS01) e coerenza la carta delle previsioni trasformatrice della variante (CS03), tenuto conto delle previsioni di tutti e tre gli atti di Pgt (documento di Piano, piano delle regole e piano dei servizi);
- verificare conseguentemente le quantificazioni relative alle tre tipologie di interventi proposti dalla variante (riuso, completamento ed espansione).

Per gli interventi che comportano consumo di suolo, siano essi di espansione o di completamento, il Ptcp all'art. 46.3 delle Norme prescrive che i Pgt prevedano misure di compensazione territoriale "...secondo valori e parametri fissati nel PGT stesso...". La variante non contiene determinazioni in merito ed occorre pertanto che venga esplicitata la coerenza con quanto previsto dall'art. 46, in primo luogo per l'AT/6 che comporta consumo di suolo e che propone, in compensazione della trasformazione, l'acquisizione al patrimonio comunale dell'esistente campo di calcio a sud dell'area di intervento e in secondo luogo per tutte le previsioni incidenti su suoli liberi nello stato di fatto.

Per quanto riguarda il recupero delle aree urbane dismesse e/o sottoutilizzate, si rileva che l'ambito AT/1-ex fornace Ceppi interessa un'area individuate in tav. 16 del Ptcp tra le aree urbane dismesse: l'ipotesi di recupero, che non esplicita alcuna strategia particolare e demanda agli esiti dell'intesa Provincia-Comune i principali contenuti di pianificazione (tipologia e localizzazione degli interventi in primis, cfr. anche successivo par. 3.4.1), soddisfa solo in parte quanto previsto quale contenuto minimo degli atti di Pgt dall'art. 47, comma 6, lettera b) delle Norme del Ptcp, circa la definizione degli obiettivi di riuso o di trasformazione e delle modalità per conseguirli.

Si segnala infine, seppur l'area di intervento risulti interna al Parco Regionale delle Groane, che il Comune non ha inserito negli elaborati descrittivi e normativi del Pgt le previsioni di recupero della Fornace Pizzi, rispetto alle quali sono state rese puntuali indicazioni da parte di Provincia sia in VAS, che nell'ambito della Valutazione di incidenza (cfr. anche par. 2.2 e 5).

Per tutto quanto sopra espresso, tenuto conto della necessità di integrazione degli atti di Pgt in ordine alle previsioni di recupero della Fornace Pizzi e di verifica degli approfondimenti inerenti il consumo di suolo, si ritiene che la variante in esame risulti nel complesso solo parzialmente coerente con gli obiettivi di Ptcp in ordine all'uso del suolo e agli indirizzi per il sistema insediativo.

3.3. Sistema infrastrutturale esistente e scenari di sviluppo

In relazione alla tematica, il Ptcp declina i propri obiettivi specifici avendo a riferimento i seguenti obiettivi generali:

- Ob. 4.1, rafforzamento della dotazione di infrastrutture viarie per rispondere alla crescente domanda di mobilità, artt. 38-41;
- Ob. 4.2, potenziamento del trasporto pubblico per favorire il trasferimento della domanda di spostamento verso modalità di trasporto più sostenibili, artt. 38-41.

3.3.1 Inquadramento territoriale

Nel territorio comunale sono presenti diversi assi viari in capo alla Provincia di Monza e della Brianza, costituiti da SP118, SP118var, SP44bis, SPexSS35 (incluso lo svincolo n. 13 di Barlassina), che nella gerarchia della rete infrastrutturale di valenza provinciale rappresentata nella tav. 12 del PTCP sono classificati come segue:

- SP118 Seregno-Cogliate, itinerario di secondo livello;

- SP118var Seregno-Cogliate, in parte itinerario di secondo livello (tratta denominata via Moro), in parte itinerario di terzo livello (tratta ricompresa fra la rotatoria di via Moro-via Bellisario e la rotatoria di connessione con via Padova);
- SP44bis Milano-Lentate, in parte itinerario di secondo livello (nella tratta compresa fra l'intersezione con la SP 118-via Longoni e l'intersezione con via Monte Grappa), in parte itinerario di terzo livello (verso nord, nella tratta compresa fra l'intersezione con la SP 118-via Longoni e il confine amministrativo con il Comune di Lentate sul Seveso, verso sud nella tratta compresa fra l'intersezione con via Monte Grappa e il confine amministrativo con il Comune di Seveso);
- SPexSS35 dei Giovi "Milano-Meda", autostrada/strada extraurbana principale.

Nel territorio comunale sono individuati anche altri assi viabilistici comunali compresi nella rete gerarchica di carattere sovracomunale di secondo livello: via Monte Grappa, via degli Artigiani, via Foscolo, via Da Vinci, SP118var (già citata), via Don Gnocchi (al confine con Lentate sul Seveso). Tale itinerario, tuttavia, risulta al momento non pienamente realizzato in quanto non è ancora stato realizzato il completamento e la riqualificazione dell'asse di via Silone, di connessione fra via Foscolo e via Da Vinci, previsto con annesso rotatorie quale opera complementare di Pedemontana.

Il Comune è infine interessato dalla realizzazione del Sistema viabilistico Pedemontano Lombardo (cod. PRMT V01)-Tratta B2, inserito come obiettivo infrastrutturale prioritario di interesse regionale, ai sensi dell'art. 20 comma 4 LR 12/2005, nel documento di aggiornamento del Ptr di cui alla DGR 7279 del 30/10/2017. La verifica di compatibilità inerente il corretto recepimento nel Pgt del progetto è in capo alla Provincia di Monza e della Brianza.

3.3.2 Classificazione viabilistica e infrastrutture per la mobilità

A livello generale, gli elaborati grafici e descrittivi della variante non restituiscono un quadro dell'assetto della rete del trasporto locale e di macro-area e non affrontano il tema del sistema della mobilità in modo compiuto rispetto alle indicazioni contenute all'art. 8 della L.R. 12/05 e all'art. 2 della Dgr 8/1681 del 29/12/2005 (Modalità per la pianificazione comunale).

Con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 86 della LR 6/2010 e dalla Dgr X/6698 del 09/06/2017, è stato inoltre verificato che il Comune non ha individuato aree per la localizzazione di impianti di distribuzione carburante o premialità per interventi di incremento di servizi su distributori esistenti.

Classificazione viabilistica

Prima di entrare nel merito dei contenuti degli elaborati di Piano, si ricorda che con nota prot. prov. n. 33533 del 20/9/2017 trasmessa a mezzo PEC a tutti i 55 Comuni della Provincia ed avente per oggetto "Rispetto degli indirizzi e dei contenuti minimi previsti dal Ptcp per gli atti di Pgt, con particolare riferimento all'art. 40-Classificazione gerarchica e funzionale della viabilità di rilevanza sovracomunale delle Norme del Ptcp", si sono invitate le Amministrazioni comunali a sviluppare adeguatamente tutti i contenuti minimi degli atti di Pgt richiesti dalle Norme del Ptcp, anche al fine di evitare pareri di "non compatibilità" per assenza di detti contenuti.

Per quanto riguarda la variante in esame, tale avvertenza era stata, peraltro, ribadita al Comune nel contributo provinciale reso in sede di II Conferenza di VAS. Nella Relazione illustrativa del Documento di Piano, al punto "Art. 40 - Classificazione gerarchica e funzionale della viabilità di rilevanza sovracomunale" (pag. 39), si evidenzia che per i contenuti minimi "si rimanda al piano del traffico vigente, non oggetto della presente variante". Tale impostazione non è corretta sul piano metodologico: infatti, demandare queste competenze interamente al Piano urbano del traffico (Put) di cui all'art. 36 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada), che pur ricomprende al suo interno anche la classificazione gerarchica e funzionale delle strade ai fini di una gestione ottimale dei flussi di mobilità, comporta di ridurre la dimensione della mobilità a un elemento esogeno alle scelte di piano, in contrasto sia con gli obiettivi del Ptcp che con le indicazioni della LR 12/2005 e delle successive Dgr attuative, non riconoscendo il carattere ordinatorio delle infrastrutture e slegando, di fatto, le scelte di pianificazione da una visione olistica/sistemica del territorio.

Nel medesimo articolo del Codice della Strada sopra citato, è inoltre previsto che il Put vada aggiornato ogni due anni, mentre il Piano generale del traffico urbano (Pgту) del Comune cui si demanda è stato sviluppato nel 2012 e approvato nel 2013. I dati raccolti a suo tempo, così come le simulazioni di traffico allora condotte, potrebbero essere basati su una fotografia che non corrisponde all'attuale stato né del traffico né delle condizioni socio-economiche e di sviluppo del territorio, con possibili distorsioni in termini di congruenza degli scenari attesi di mobilità. Inoltre, poiché il Pgту è stato approvato dal Comune con DCC n. 15 del 18/6/2013 e quindi in data antecedente l'approvazione del Ptcp da parte della Provincia di Monza, avvenuta con DCP n. 16 del 10/7/2013, è plausibile supporre che lo strumento

comunale di governo della mobilità non sia stato sviluppato alla luce degli orientamenti in materia assunti dalla pianificazione sovraordinata: infatti, ad esempio per quanto riguarda la classificazione gerarchica della rete stradale, dall'analisi del documento tav. 11/a del Rapporto finale del Pgtu, emerge che una parte degli itinerari di secondo livello del Ptcp è invece indicata come rete di distribuzione o, in alcuni casi, addirittura ridotta a mera rete locale. Peraltro, sussistono incoerenze anche fra la proposta di classificazione funzionale del Pgtu (tav. 12) e la classificazione tecnico funzionale di riferimento allora vigente di cui alla DCP Milano n. 63/2007.

Da ultimo, se volontà dell'Amministrazione era porre in connessione Pgt e Put, come richiamato esplicitamente anche all'art. 18 della Normativa del Piano delle Regole, alla luce di tutto quanto sopra esposto si ritiene che sarebbe stato opportuno cogliere l'occasione per una elaborazione parallela degli strumenti, costruendo un dialogo fertile tra essi, volto ad approfondire il tema del governo della domanda di mobilità, se non quale criterio orientativo per le scelte di piano, almeno per evitare di innescare un processo di adattamento delle scelte trasportistiche a quelle insediative.

Infine, sempre con riferimento ai contenuti minimi dell'art. 40 delle Norme del Ptcp, si evidenzia che negli atti di Pgt occorre individuare le fasce di rispetto e di salvaguardia inedificabili per le strade esistenti di I e II livello e definire una normativa per gli accessi laterali e le intersezioni.

Rispetto all'individuazione di fasce di rispetto per strade esistenti e corridoi di salvaguardia inerenti nuove previsioni infrastrutturali per gli itinerari classificati come di II livello in tavola 12 del Ptcp (e richiamati al par. 2.1 della presente Relazione istruttoria), si rileva che la stessa non è rappresentata nelle tavole 3, 3b e 4 del Piano delle Regole. Fa eccezione, solo il tratto extraurbano della SP118.

Per quanto riguarda, invece, gli accessi e le intersezioni laterali, il relativo regolamento è presente nel Regolamento viario del Pgtu, ma con indicazioni non esaustive, poiché riferito esclusivamente a insediamenti commerciali rilevanti e a grandi interventi e non all'interrezza dei percorsi stradali. Alcune regole sono stabilite anche all'art. 13 comma 3 della Normativa del Piano delle Regole, che prevede una specifica disciplina per gli interventi con superficie di vendita superiore a 150 mq nonché per gli insediamenti commerciali; anche in questo caso, tuttavia, le regole non sono riferite agli itinerari stradali nel loro complesso, né tantomeno a tutte le tipologie funzionali collocabili lungo i predetti assi. Una regolamentazione esaustiva permetterebbe inoltre, in fase attuativa delle previsioni di Pgt, di meglio orientare le richieste di verifica preventiva all'ente Provincia, nei casi ove occorra il rilascio di autorizzazione, agli aspetti di dettaglio progettuale connessi agli approfondimenti di scala, verosimilmente con una conseguente contrazione dei tempi istruttori.

In relazione all'ubicazione dell'Ambito di Trasformazione AT/4, prospiciente la SP44bis, si desume dalla relativa Scheda d'ambito riportata all'art. 13 della Normativa del Documento di Piano che l'accesso veicolare dovrà avvenire, preferibilmente, da via Montello. Qualora si optasse per accedere al comparto dalla Strada Provinciale, si evidenzia sin d'ora, come peraltro previsto all'Azione n. 2 della citata Scheda, che occorrerà verificare preventivamente tale opzione di intervento con l'Ente gestore della strada. A riguardo, si precisa che il rilascio del presente parere non costituisce in alcun modo assenso, né tantomeno autorizzazione o concessione alla realizzazione di opere viabilistiche, per la cui implementazione andranno attivate le opportune procedure presso i competenti uffici provinciali.

Si raccomanda infine di verificare con l'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale di Milano-Monza-Brianza-Lodi-Pavia, già in fase preliminare di progetto, ogni intervento sulla rete viabilistica interessata da linee di TPL (adeguamento infrastrutturale o diversa regolamentazione della circolazione).

Infrastrutture stradali

Come già indicato nel paragrafo 3.3.1 inerente l'inquadramento territoriale, il Comune è interessato dalla realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo, sia per quanto riguarda il tratto autostradale che per quanto concerne alcune opere di viabilità secondarie. Alla luce di quanto già prescritto dall'abrogato art. 165 del D.Lgs. 163/2006, nonché dall'art. 41.3 delle Norme del Ptcp vigente (con valore prescrittivo e prevalente), il Comune è tenuto a recepire negli atti di Pgt le opere e le fasce di salvaguardia apposte sul progetto autostradale, la cui corretta ampiezza deve essere desunta da specifico elaborato allegato al progetto preliminare, approvato con delibera CIPE n. 77 del 29/03/2006 (vincolo reiterato dal CIPE con Delibera n. 1 del 19.01.2017, GU n. 148 del 27.06.2017).

Dalla lettura degli elaborati di Piano emerge che gli elaborati cartografici non riportano il progetto dell'infrastruttura in coerenza al progetto CIPE definitivo revisionato: infatti, sia l'infrastruttura principale, che le opere secondarie risultano non rappresentate correttamente, o del tutto assenti. Si evidenzia che le nuove infrastrutture, quantomeno, dovrebbero essere rappresentate nella tav. 4-Modalità di intervento. Salvaguardia e vincoli del Piano delle Regole.

Emerge altresì che il corridoio di salvaguardia, in relazione alle previsioni infrastrutturali del tracciato principale, pur presente è stato apposto con alcune imprecisioni lungo la SPexSS35. Inoltre, da un primo confronto fra gli elaborati del progetto definitivo revisionato e le misure di salvaguardia individuate nel progetto preliminare, pare che alcune delle opere dello svincolo di Pedemontana con la rete comunale siano esterne alle fasce allora apposte: a maggior ragione, si invita pertanto il Comune a effettuare le doverose verifiche e ad apporre le correlate fasce sul proprio territorio. Si ricorda che le fasce di salvaguardia dei nuovi tracciati (ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), vanno obbligatoriamente definite sin dal primo livello della progettazione previsto dal Codice degli Appalti, vale a dire dal progetto di fattibilità tecnico ed economico (ex progetto preliminare), e vengono apposte con l'approvazione del progetto da parte del soggetto competente.

In merito alle sole opere complementari di Pedemontana (viabilità secondarie in argomento), si tratta invece di opere infrastrutturali introdotte *ex novo* nella progettazione definitiva ripubblicata del 2010, le cui fasce di salvaguardia non vengono riportate in alcun elaborato di Piano oggetto della Variante Generale. In questo caso, l'ampiezza dei corridoi di salvaguardia dei manufatti (evidentemente, non apposti dal progetto preliminare di Pedemontana) dovrà corrispondere negli elaborati di Pgt alle distanze minime indicate all'art. 26 del DPR 495/1992-Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, così come disposto già dall'abrogato art. 169 c. 3 del D.Lgs. 163/2006, nonché da quanto indicato dall'art. 102-bis della L.R. 12/2005 e s.m.i e dalla DGR Lombardia n. VIII/8579 del 3/12/2008. In particolare, la DGR n. 8579/2008 può opportunamente fungere da riferimento per la fattispecie di cui sopra. La citata DGR recita all'art. 2 c. 4: *"in termini orientativi, si ritiene congrua l'apposizione di fasce di salvaguardia dimensionate nella misura prevista per le distanze minime di legge dalle strade esistenti, incrementata di una percentuale del 30-50% in funzione delle condizioni orografiche e territoriali del contesto"*. L'indicazione sulle *"distanze minime di legge"* contenuta nell'articolo si riferisce alle fasce di rispetto delle infrastrutture per la mobilità definite dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada agli artt. 26, 27, 28.

Fermo restando quanto sopra, si rileva, positivamente, che all'art. 29 della Normativa del Piano delle Regole è stato esplicitato che il rilascio di qualunque titolo abilitativo da parte del Comune per iniziative edilizie ricadenti nelle fasce di salvaguardia individuate (previsioni insediative del Pgt vigente e nuove previsioni del Pgt) è subordinato alla preventiva acquisizione di Attestazione di Compatibilità Tecnica - ACT da parte del soggetto aggiudicatore Concessioni Autostradali Lombarde. Tuttavia, in ragione delle carenze di rappresentazione suindicate, è fondamentale che l'individuazione delle fasce di salvaguardia venga coerenzata con quanto riportato nel progetto di riferimento.

Peraltro si osserva altresì che, anche con riferimento al tracciato attualmente esistente della SPexSS35, le relative fasce di rispetto stradali indicate negli elaborati grafici di Pgt non sono corrette.

Inoltre, si rileva che non sono state apposte le misure di salvaguardia nemmeno per le opere viarie afferenti al PIV - Piano Intercomunale della Viabilità. In questo caso, sebbene l'apposizione dei corridoi di salvaguardia per le progettualità espresse nel PIV non sia dovuto a norma di legge in quanto lo stato di sviluppo è a livello di progetto preliminare non ancora approvato (sia con riferimento all'abrogato D.Lgs. 163/2006, sia al D.Lgs. 50/2016), è opportuno che il Comune comprenda da subito le previsioni infrastrutturali del PIV nel proprio Pgt, per evitare che si possano generare conflittualità al momento della realizzazione delle opere infrastrutturali in ragione di interventi (di altra iniziativa) che modifichino lo stato dei luoghi sulle aree individuate dal progetto. Ciò, fra l'altro, è congruente con il dispositivo della DGC n. 91 del 19/9/2016 (e ne sarebbe coerente e diretta conseguenza), con la quale il Comune ha approvato in linea tecnica il progetto preliminare delle opere viarie afferenti al PIV - Tratta B2 - Sistema APL. Anche in questo caso, per i riferimenti normativi da utilizzare per la definizione dell'ampiezza delle fasce di salvaguardia, vale quanto esposto sopra; in particolare, la DGR n. 8579/2008 può opportunamente fungere da riferimento tenuto conto che il nuovo tracciato è sviluppato, formalmente, come studio di fattibilità.

Si precisa che il presente contributo non costituisce in alcun modo verifica del rispetto delle normative inerenti la costruzione e la tutela delle strade, né assenso alla realizzazione di eventuali opere viabilistiche, né tantomeno provvedimento autorizzativo o di concessione, che saranno concessi da Provincia a seguito dei successivi avanzamenti di sviluppo progettuale.

Infrastrutture su ferro

Nel territorio comunale sono presenti l'infrastruttura ferroviaria della linea Milano-Asso e la diramazione Seveso-Camnago, ma non è presente alcuna stazione ferroviaria: le stazioni più vicine sono quelle di Lentate-Camnago (presso cui fermano i convogli delle linee suburbane S4 e S11, oltre che i servizi ferroviari RE10) e di Seveso (linee S2, S4, R11).

Il Comune di Barlassina è altresì interessato dal progetto “Potenziamento del Sistema Gottardo: quadruplicamento tratta Chiasso-Monza, Terzo binario Milano Affori-Varedo (Nodo di Seveso)” (cod. PRMT F3), inserito nel documento di aggiornamento del PTR di cui alla DGR 7279 del 30/10/2017; poiché in questo caso la verifica di coerenza di quanto riportato nel Pgt in relazione a detto progetto è in capo a Regione Lombardia, si rimanda al parere regionale per gli aspetti di merito.

3.3.2 Sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità

Nella Relazione illustrativa del Documento di Piano è presente uno specifico approfondimento sulla valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità (pag. 43-47). Rispetto a tale approfondimento si evidenzia che le modalità operative di cui alle *Linee guida per la valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità* contenute al capitolo 5 dell’Allegato A del Ptcp vigente, sono state applicate correttamente per stimare il carico della funzione residenziale, ma mancano delle stime inerenti i carichi delle funzioni complementari. Inoltre, non può ritenersi corretta la totale assenza di valutazione dei carichi indotti dall’ambito di trasformazione AT/1-Ex Fornace Ceppi: infatti, sebbene tale ambito sia soggetto alle azioni di co-pianificazione tra Provincia e Comune in ragione dell’appartenenza al corridoio trasversale della rete verde di ricomposizione paesaggistica (art. 32, cfr. successivo par. 3.4.1), il Pgt non può non contenere la stima, nella qualificazione più gravosa rispetto alle funzioni insediabili, del relativo carico urbanistico, al pari di quanto valutato in ordine agli obiettivi quantitativi di sviluppo (cfr. par. 14.c della Relazione del Documento di Piano). Parimenti, manca totalmente ogni considerazione relativamente all’intervento di recupero della Fornace Pizzi interna al Parco Regionale delle Groane che prevede 7.429 mc di residenza (62 abitanti teorici), 1.373 mq di superfici commerciali e circa 5.170 mq di parcheggi (pubblici e privati) (cfr. anche successivo par. 5).

Inoltre, si rileva che la valutazione complessiva di sostenibilità dovrebbe concludersi con la verifica della capacità della rete di sostenere il traffico indotto dalle previsioni di Pgt, per garantire il mantenimento di un adeguato livello prestazionale della rete stessa. In questo specifico caso, in mancanza del carico inerente l’AT/1 e la Fornace Pizzi (unici due interventi di rilievo sul territorio), l’incremento complessivo stimato è di 41 veicoli in ora di punta mattutina e dunque estremamente limitato e distribuito sull’intera rete stradale presente nel territorio comunale. Tuttavia, poiché il peso degli AT/1 e della Fornace Pizzi/parte residenziale, qualora si attuassero nella funzione residenziale con le ipotesi finora note (350 +62 abitanti teorici) pesano 3 volte l’intero indotto degli altri 5 AT (137 abitanti teorici), è evidente che non può ritenersi valida la conclusione dell’approfondimento che ritiene che “...i carichi urbanistici derivanti dalle previsioni di trasformazione proposte nel PGT hanno un’influenza sulla rete di mobilità non rilevante.”, oltretutto in assenza di una verifica sui livelli di servizio della rete stradale (cfr. par. 13.c della Relazione del Documento di Piano, pg. 46).

Inoltre, la scheda dell’Ambito AT/1-Ex Fornace Ceppi prescrive all’Azione n. 6 che “*In relazione alla consistenza del traffico prevedibilmente attratto/generato dalle previsioni, in fase di pianificazione attuativa andrà predisposto specifico studio finalizzato a risolvere correttamente lo schema di accesso all’ambito, con dimostrazione della sostenibilità delle soluzioni proposte*”. Tuttavia, in relazione a quanto evidenziato, è di fondamentale importanza che il Pgt integri le proprie valutazioni di scala urbana almeno con una stima del traffico indotto dall’ambito che possa, da un lato confermare che pur introducendo i carichi inerenti l’AT/1 il sistema nel suo complesso sia in grado di sostenere l’incremento di traffico atteso, dall’altro supportare il procedimento di intesa in corso, valutando anche scenari alternativi rispetto al mix funzionale. Infatti, pur se non si dispone, in questa fase, dei dati definitivi dell’intervento per poter valutare nel dettaglio la sostenibilità dei carichi, non si può prescindere dal valutarne i possibili effetti anche ai fini del raggiungimento dell’intesa.

Pertanto, per tutto quanto sopra rilevato, risulta necessario rivedere la valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità come segue:

1. inserendo la stima del carico urbanistico dell’AT/1-Ex Fornace Ceppi e dell’ambito di recupero interno al Parco Regionale delle Groane Fornace Pizzi, nella qualificazione più gravosa rispetto alle funzioni insediabili;
2. integrando, con i medesimi criteri volti a valutare lo scenario più gravoso, la stima del carico derivante da tutti gli altri ambiti in ragione delle funzioni complementari ammesse;
3. verificando i livelli di servizio della rete stradale, dimostrando la sostenibilità dei carichi indotti dalle previsioni di Pgt, soprattutto per gli itinerari di rilevanza sovracomunale presenti sul territorio (secondo livello) e le ulteriori strade provinciali. Tale verifica risulta indispensabile anche ai fini dell’individuazione delle più idonee azioni, anche volte alla riconsiderazione delle previsioni urbanistiche in atto per contenere l’ulteriore sviluppo degli insediamenti, per la razionalizzazione

delle modalità di accesso e la riqualificazione paesaggistico-ambientale delle aree limitrofe alla rete di mobilità esistente, (cfr. art. 102bis, comma 2 della LR 12/2005), così come degli eventuali interventi correttivi da prevedere sul territorio anche con riferimento ai comuni limitrofi (cfr. art. 44, comma 19 della LR 12/2005).

3.3.3 Rete del trasporto pubblico locale e ambiti di accessibilità sostenibile

La verifica, condotta con riferimento agli elaborati grafici e relazioni testuali sia del Pgt adottato che del Pgtu approvato rispetto alla Tav. 14-Accessibilità sostenibile del PTCP e all'art. 39 delle Norme del PTCP, ha evidenziato che i contenuti minimi di cui all'articolo citato non sono stati sviluppati. Risulta pertanto necessario integrare gli atti di Pgt con i contenuti minimi di cui all'art. 39 delle Norme del Ptcp.

3.4. Sistema paesaggistico ambientale

In relazione all'articolata tematica inerente il sistema paesaggistico ambientale, il Ptcp declina i propri obiettivi specifici avendo a riferimento i seguenti obiettivi generali:

- Ob. 5.1, limitazione del consumo di suolo, promozione della conservazione degli spazi liberi dall'edificato e creazione di una continuità fra gli stessi attraverso il disegno di corridoi verdi;
- Ob. 5.2, conservazione dei singoli beni paesaggistici, delle loro reciproche relazioni e del rapporto con il contesto, come capisaldi della più complessa struttura dei paesaggi della provincia e dell'identità paesaggistico/culturale della Brianza;
- Ob. 5.3, promozione della conoscenza dei valori paesaggistici del territorio e della loro fruizione da parte dei cittadini;
- Ob. 5.4 promozione della qualità progettuale, con particolare riguardo agli interventi di recupero e trasformazione in ambiti di segnalata sensibilità in rapporto alla presenza di elementi e sistemi costitutivi del patrimonio paesaggistico/ambientale;
- Ob. 5.5 individuazione e salvaguardia di ambiti e percorsi di fruizione paesaggistica del territorio, con particolare riferimento alla mobilità eco-compatibile e al rapporto percettivo con il contesto.

3.4.1. Rete verde di ricomposizione paesaggistica e Plis

In comune di Barlassina buona parte della rete verde individuata dal Ptcp insiste su aree interne al Parco Regionale delle Groane. La restante rete interessa porzioni limitate del territorio a margine della Milano-Meda, a nord dell'abitato lungo il Fosso delle Brughiere e in continuità del Parco Regionale in corrispondenza dell'ex Fornace Ceppi.

Gli elaborati della variante non contengono l'individuazione della rete verde di ricomposizione paesaggistica del Ptcp, né del relativo corridoio trasversale: in ragione di ciò devono pertanto essere integrate sia le cartografie che le normative di Piano.

La variante inoltre, nella definizione della propria rete ecologica comunale, individua in tavola 2 del Documento di Piano "*varchi nel TUC da deframmentare*" e "*tracciati paesaggistici/greenways*", tuttavia non si ritrova, nelle normative di piano, alcuna declinazione di specifiche norme di intervento a riguardo, perdendo così occasione per sviluppare una diretta correlazione tra indirizzi strategici e disciplina dei singoli comparti del territorio, volta rafforzare il ruolo delle reti ecologiche, come invece previsto sia dalla DGR 10962 del 30/12/2009 che dall'art. 31.4.c delle Norme del Ptcp.

Rispetto alle aree comprese in rete verde di ricomposizione paesaggistica, si segnala quanto segue:

- AT/1-Ex fornace Ceppi

L'ambito di trasformazione è compreso, nella porzione non edificata, nel corridoio trasversale della rete e per lo stesso risulta avviata specifica intesa ai sensi dell'art. 32 delle Norme del Ptcp (procedimento avviato in data 26/05/2017) per la definizione delle relative previsioni urbanistiche. La scheda d'ambito, pur individuando nella residenza e nei servizi di interesse pubblico le destinazioni funzionali principali, non esplicita indirizzi particolari per il recupero, esplicitando solo la necessità dell'accordo di pianificazione con la Provincia ai fini attuativi. Si evidenzia in merito che la finalità delle azioni di co-pianificazione di cui all'art. 32 sono funzionali alla puntuale definizione delle previsioni urbanistiche comportanti nuova impermeabilizzazione in rete verde nell'ambito d'intesa, comprese le relative misure di compensazione territoriale e non già "... a definire puntualmente la consistenza delle aree di rete verde di ricomposizione paesaggistica...". In relazione a ciò, anche considerato quanto già evidenziato al precedente par. 3.3.2 in ordine alla necessità di

integrare la valutazione di sostenibilità dei carichi sulla rete di mobilità, si ritiene scorretto indicare, tra le azioni della scheda, la sola valutazione dello schema di accesso all'ambito quando manca del tutto la valutazione di sostenibilità (cfr. azione n. 6), così come non si capisce a quali "aree verdi di compensazione ecologica...andranno meglio articolate in fase di progetto ..." quando lo schema grafico della scheda non ne individua e tenuto conto, soprattutto, che è in capo all'intesa l'individuazione e la definizione delle misure di compensazione territoriale.

- **Ampliamento del cimitero**

Le aree interessate dalla previsione sono comprese nel corridoio trasversale della rete verde di ricomposizione paesaggistica; ai sensi dell'art. 31.3.e delle Norme del Ptcp, gli ampliamenti di cimiteri esistenti sono consentiti.

- **AT/6, Via Palladio**

Nella variante in esame viene confermata la previsione di un ambito di trasformazione a carattere residenziale per edilizia sociale, già presente nel Pgt 2008; ad esso tuttavia viene collegato un sub-ambito di compensazione compreso nel corridoio trasversale della rete verde di ricomposizione paesaggistica. Per tale ambito di compensazione, costituito da un campo di calcio oggetto di comodato d'uso a favore del Comune, la scheda d'ambito dell'AT prevede la cessione gratuita al Comune. Si ritiene che detta previsione non contrasti con la disciplina del Ptcp, tuttavia, poiché gli elaborati del Pgt adottato non menzionano la disciplina della rete verde di ricomposizione paesaggistica, si ritiene indispensabile esplicitare che per detto ambito valgono le disposizioni di cui all'art. 31 delle Norme del Ptcp (da recepire nel Pgt, secondo quanto già indicato sopra).

Per tutto quanto sopra, si chiede quindi:

1. di recepire puntualmente, negli elaborati di Pgt, l'individuazione della rete verde di ricomposizione paesaggistica di cui alla tavola 6a del Ptcp e la relativa disciplina, in coerenza ai contenuti degli articoli 31 e 32 delle Norme del Ptcp e secondo quanto suggerito al successivo par. 3.4.2;
2. di provvedere ad introdurre una specifica disciplina per i "varchi nel TUC da deframmentare" e i "tracciati paesaggistici/greenways" individuati in tavola 2 del Documento di Piano, in coerenza a quanto previsto quale contenuto minimo degli atti di Pgt all'art. 31.4.c delle Norme del Ptcp.
3. di esplicitare, per l'ambito AT/1-Ex fornace Ceppi, che lo stesso è soggetto alla disciplina di cui all'art. 32 delle Norme del Ptcp, richiamando altresì il procedimento in corso e di eliminare le incongruenze nei contenuti delle azioni secondo quanto sopra indicato.

3.4.2. Ambiti di interesse provinciale (AIP) e ambiti di azione paesaggistica (AAP)

Il Comune di Barlassina è interessato dall'individuazione degli Ambiti di Interesse Provinciale (AIP) di cui alla tavola 6d del Ptcp, nella porzione di territorio attorno al Torrente Seveso. In tali ambiti, la disciplina prescrittiva e prevalente di cui all'art. 34, comma 3 del piano provinciale prevede che *"...l'eventuale previsione di interventi a consumo di suolo (come definiti dall'art. 46) ... necessita di azioni di coordinamento definite dalla Provincia d'intesa con i Comuni interessati"*. Gli ambiti di interesse provinciale hanno rilevanza paesaggistico-territoriale e risultano strategici alla scala sovralocale per la loro localizzazione "a cuscinetto" tra il tessuto urbanizzato e gli spazi aperti tutelati e per il ruolo che possono rivestire, al loro interno (in caso di ambiti estesi), i nuovi insediamenti nel definire i limiti urbani alla scala locale e nel riqualificare il paesaggio dello spazio aperto alla scala sovralocale.

Il Pgt non recepisce l'individuazione effettuata dal piano provinciale di tali ambiti, che oltretutto sono in gran parte compresi nell'ambito vallivo del Seveso, soggetto alle disposizioni di cui all'art. 11 delle Norme del Ptcp, tuttavia le previsioni di carattere ambientale del Pgt non si pongono in contrasto con le indicazioni del piano territoriale. In relazione a ciò, si suggerisce pertanto di valutare l'opportunità di estendere su tali ambiti la rete verde di ricomposizione paesaggistica.

3.4.3. Viabilità d'interesse paesaggistico

Il Comune di Barlassina è interessato dall'individuazione di strade panoramiche di cui all'art. 28 delle Norme del Ptcp lungo il tracciato principale di Pedemontana e le relative opere complementari (cfr. tavola 6b del Ptcp) e per un breve tratto lungo la SPexSS35 dei Giovi Milano-Meda. La variante non individua i tratti panoramici né lungo la viabilità esistente, né lungo quella di progetto e non provvede a determinare l'ampiezza della fascia di rispetto della strada panoramica ai sensi del citato art. 28, né a specificarne la relativa disciplina nelle Norme di attuazione dello strumento comunale. È pertanto necessario che il Comune, in relazione ai caratteri paesaggistici e alle valenze dei luoghi, determini

l'ampiezza di tale fascia entro la quale applicare quanto indicato dal comma 3 del citato art. 28 e sviluppi altresì gli ulteriori contenuti di cui al comma 5.

3.4.4. Componenti vegetali

La copertura vegetale del territorio assume un ruolo di particolare importanza nel definire peculiarità paesaggistiche e condizioni per la conservazione della biodiversità.

I Comuni riconoscono la caratterizzazione naturalistica ed ecologica di tali spazi e ne indirizzano gli usi in coerenza a quanto indicato dal piano provinciale. Tra tali componenti vegetali, il ruolo dei boschi e delle fasce boscate risulta di particolare incisività; indicazioni puntuali in merito sono contenute all'interno del PIF - Piano d'indirizzo forestale. Tuttavia per il territorio della provincia attualmente non risulta vigente alcun piano di settore dedicato e pertanto per la trasformabilità dei boschi si applicano i disposti di cui all'articolo 44 della Legge Regionale 31/08 "Legge forestale regionale", come modificato dall'art. 2 della LR 15/7/2014 n.21.

3.4.5. Rete della mobilità sostenibile

Si apprezza l'attenzione dedicata alla promozione della mobilità dolce e si rileva che nella tav. 1 del Piano dei Servizi è indicato correttamente un tratto di percorso ciclabile dal centro cittadino in direzione sud verso il Comune di Seveso, individuato come itinerario portante della mobilità ciclabile per gli spostamenti quotidiani di scala sovracomunale di cui alla Tav. 4-Rete ciclabile Provinciale. Aree prioritarie di intervento del Piano Strategico Provinciale della Mobilità Ciclistica - PSMS, approvato con DCP n. 14 del 29/5/2014, che si configura quale piano di settore del Ptcp vigente.

3.4.6. Sistemi ed elementi di prevalente valore storico-culturale e simbolico-sociale

Dall'analisi degli elaborati del documento di piano della Variante si rileva, in coerenza con gli obiettivi indicati dal piano provinciale, un'appropriata ricognizione della documentazione cartografica storica, una conseguente valutazione delle fasi evolutive degli aggregati storici e una puntuale individuazione e perimetrazione del centro storico e dei nuclei di antica formazione (art. 14 delle Norme del Ptcp).

Gli elaborati della Variante individuano anche una puntuale ricognizione dei beni storico-architettonici presenti sul territorio nonché una specifica trattazione del tema del recupero e della salvaguardia delle architetture storiche (art. 15 delle Norme del Ptcp).

Il documento di piano rivela inoltre una specifica trattazione del tema del recupero e della salvaguardia delle Corti Storiche definendone sia il quadro ricognitivo che conoscitivo. In merito al tema del recupero delle Corti Storiche, il Piano prevede sia interventi di salvaguardia della memoria storica che di riqualificazione ambientale del contesto in cui le stesse sono inserite.

Infine gli elaborati, individuano una puntuale ricognizione di parchi e giardini storici con una particolare attenzione alle pertinenze, ai viali alberati, alle quinte e agli assi prospettici (art.16 delle Norme del Ptcp).

3.5. Ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico

In relazione alla tematica, il Ptcp declina i propri obiettivi specifici avendo a riferimento i seguenti obiettivi generali:

- Ob. 6.1 conservazione del territorio rurale, artt. 6 e 7
- Ob. 6.2 valorizzazione del patrimonio esistente, artt. 6 e 7

In Comune di Barlassina il Ptcp non individua alcun ambito destinato all'attività agricola d'interesse strategico. Le poche aree agricole sul territorio sono oggi interne al Parco Regionale delle Groane.

3.6. Difesa del suolo

In relazione alla tematica, il Ptcp declina i propri obiettivi specifici avendo a riferimento i seguenti obiettivi generali:

- Ob. 7.1 prevenzione, mitigazione e informazione relativamente al rischio di esondazione e instabilità dei suoli, art. 8
- Ob. 7.2 riqualificazione, tutela e valorizzazione delle risorse idriche

- 7.2.1 sistema delle acque sotterranee, art. 9
- 7.2.2 sistema delle acque superficiali, art. 10
- Ob. 7.3 valorizzazione dei caratteri geomorfologici, art. 11
- Ob. 7.4 contenimento del degrado, artt 29-30

Il Ptcp tratta la difesa del suolo nei termini di prevenzione del rischio idrogeologico, di risanamento delle acque superficiali e sotterranee, di tutela degli aspetti ambientali e paesaggistici del territorio.

La relazione geologica sulla componente geologica idrogeologica e sismica della variante in esame provvede all'aggiornamento dei precedenti studi del 2003 e del 2008. L'aggiornamento è stato eseguito conformemente ai criteri degli attuali riferimenti normativi:

- Dgr IX/2616 del 30 novembre 2011, relativa ai criteri e agli indirizzi per la definizione della componente geologica idrogeologica e sismica dei Pgt;
- Dgr X/6738 del 19 giugno 2017, relativa all'attuazione del Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (Pgra).

Nell'ambito della raccolta degli elementi conoscitivi relativi al quadro di riferimento programmatico, la relazione riporta puntualmente gli obiettivi, le norme ed i contenuti del vigente Ptcp.

È presente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà come da allagato 6 alla Dgr X/6738 del 19/06/2017.

3.6.1 Assetto idrogeologico

La relazione geologica, ai sensi di quanto previsto al capitolo 5 dell'Allegato A alla Dgr n. X/6738/2017, è corredata dalla nuova "Carta PAI-PGRA" (cfr. Tavola 7), la cui legenda, secondo lo schema indicato in Allegato 5, riporta:

- le aree allagabili individuate dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni come RP-P3/H, RP-P2/M e RP-P1/L per il Torrente Seveso;
- le aree in dissesto del PAI vigente per i corsi d'acqua secondari Torrente Lombra, Torrente Garbogera e Fosso delle Brughiere, classificate come esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio (Ee, Em);
- le classi di pericolosità idraulica relative al Torrente Seveso derivanti dallo studio di approfondimento idraulico comunale "Valutazione delle condizioni di rischio idraulico del Torrente Seveso in comune di Barlassina ai sensi dell'All. 4 alla D.G.R. IX/2616/2011 e della D.G.R. X/6738/2017".

La carta PAI-PGRA è redatta su una base topografica diversa e meno aggiornata (CTR 80/94) di quella utilizzata per le tavole del Pgt e, anche la scala di rappresentazione (1:10.000) è di minor dettaglio rispetto agli elaborati del piano (1:5.000). È necessario adeguare la carta a quanto previsto dal capitolo 5 dell'allegato A della Dgr n. X/6738/2017, che indica chiaramente che la carta PAI-PGRA deve essere tracciata "alla scala dello strumento urbanistico ed utilizzandone la medesima base topografica".

Rispetto ai dissesti Ee ed Em individuati sulla carta PAI-PGRA, derivati dalla banca dati degli studi geologici comunali presente sul geo-portale di Regione Lombardia, la componente geologica propone aggiornamenti puntuali.

Il Comune di Barlassina, in relazione ai contenuti di cui all'allegato 2, è tenuto all'aggiornamento dell'elaborato n. 2 del PAI ai sensi della Dgr VII/7365/2001 (ora Dgr 2616/2011). L'aggiornamento dello stesso allegato al luglio 2018 segnala che il Comune ha concluso l'iter di aggiornamento e dispone di un quadro del dissesto aggiornato. I dissesti dell'Elaborato 2 indicati sul territorio comunale non rientrano tra le aree allagabili del Retico Secondario Collinare e Montano (RSCM) nel Pgra, pertanto non sono state oggetto di valutazioni di rischio idraulico ai sensi della Dgr X/6738. Le nuove modifiche apportate alle aree in dissesto nell'ambito della redazione della Componente geologica del Pgt del Comune sono riscontrabili dal confronto tra la carta PAI-PGRA (Tavola 7) e la carta della fattibilità geologica (Tavole 9a e 9b) ove emerge, ad esempio, la modifica in riduzione dell'area Em (a pericolosità media o moderata lungo il Fosso delle Brughiere). Nel caso del tratto meridionale del Torrente Garbogera, invece, viene omessa l'area Em in sinistra idrografica sulla carta PAI-PGRA, tuttavia nella carta della fattibilità la stessa area è iscritta alla classe 4Em (in questo caso si ritiene che l'errore possa essere di carattere puramente grafico sulla carta PAI-PGRA).

Non si riscontra ad alcun accenno, né a studi di maggior dettaglio o a interventi di mitigazione realizzati, rispetto alla necessità di modifica dei dissesti indicati dal PAI; si segnala che nella gestione delle procedure di aggiornamento dei dissesti PAI i Comuni devono considerare quanto riportato nella "PARTE 4-Procedure di coordinamento dell'attività istruttoria" della Dgr 2616/2011, che prevede che in caso di

modifiche al quadro del dissesto PAI la procedura di variante possa iniziare solo una volta acquisito il parere della competente Struttura regionale. Come specificato nello “Schema 2” della medesima Dgr, il Comune deve richiedere il parere della Regione circa la modifica delle aree in dissesto e recepire eventuali prescrizioni prima dell’adozione della variante.

Il confronto tra gli areali del Pgra così come definiti nell’ambito delle banche dati regionali relative alla “Direttiva alluvioni 2007/60/CE - Revisione 2015” e le risultanze della “Valutazione delle condizioni di rischio idraulico del Torrente Seveso” allegata al Pgt, evidenzia che quest’ultima ha portato a una sensibile variazione degli areali di pericolosità e rischio ed è pertanto necessario che tali variazioni siano trasmesse a Regione Lombardia come previsto dal paragrafo 3.1.3 dell’allegato A alla d.g.r. X/6738.

Sempre in merito agli aspetti legati alla gestione del rischio alluvionale si segnala che la variante alle Norme di Attuazione del PAI ha introdotto il nuovo Titolo V “Norme in materia di coordinamento tra il PAI e il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)” che prevede, all’art.59, la verifica e l’eventuale aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale rispetto ai contenuti del Pgra. Il Comune di Barlassina risulta dotato del Piano di Emergenza rispetto agli elenchi pubblicati sul sito della Protezione Civile, tuttavia tale piano non è rinvenibile nella documentazione pubblicata sul portale web comunale e non è possibile valutarne l’allineamento con il Pgra. Di tale verifica è opportuno che il Comune si faccia carico nell’ambito delle attività di competenza.

Si segnala infine che la Tavola 3-Zonizzazione della pericolosità idraulica (H), riporta una legenda errata rispetto alle voci relative alla pericolosità H2 e H4 ove le simbologie relative alle aree urbanizzate ed alla viabilità risultano invertite; nella tavola è inoltre presente un areale retinato in giallo (probabilmente coincidente con H1) non riportato in legenda e una piccola area verde coincidente con un tratto viario H3 anch’esso privo della relativa voce di legenda.

Rispetto al grado di suscettività al fenomeno degli occhi pollini, si evidenzia che lo stesso è recepito, in coerenza ai contenuti della Tavola 8 del Ptcp, nelle tavole relative alla sintesi degli elementi conoscitivi (Tavola 8) e caratteri geologico-tecnici (Tavola 4), tuttavia nelle tavole 9.a e 9b relative alla fattibilità geologica, il grado di suscettività molto alto non è indicato nel settore a sud est del territorio comunale nella zona compresa tra via Torquato Tasso e via degli Artigiani. In tali aree è indicata prevalentemente la classe di fattibilità 3H1 che non segnala problematiche legate alla variabilità delle caratteristiche geotecniche dei terreni o alla presenza di cavità, escludendo di fatto la necessità di approfondimenti di carattere geofisico nella progettazione di nuove edificazioni. Una porzione più limitata della stessa area è classificata come 3H4-H3, tale classificazione esclude l’obbligo del collettamento in fognatura degli scarichi fognari e delle acque meteoriche, lasciando dunque aperta la possibilità di smaltire le stesse nel sottosuolo con aggravio di potenziali problematiche legate alla presenza di cavità. Si chiede in merito se questa scelta derivi da approfondimenti sul tema effettuati a scala locale (non esplicitamente segnalati nella documentazione fornita) e se si configuri quindi come un aggiornamento del quadro proposto dal Ptcp. In caso contrario è necessario attenersi alla mappatura presente in tavola 8 del piano provinciale, anche ai fini della definizione degli areali di fattibilità, in coerenza ai contenuti minimi di cui al comma 4 punto b dell’articolo 8 e al comma 3 punto e.1 dell’articolo 9 delle Norme del Ptcp.

Lo studio geologico presentato include una corretta ed esaustiva trattazione della problematica sismica.

3.6.2 Sistema delle acque sotterranee

La relazione sulla Componente geologica affronta compiutamente i temi relativi alle acque sotterranee inquadrando il contesto comunale rispetto ai Programmi regionali di tutela ed uso delle acque del 2006 e del 2016 e procedendo all’analisi del contesto idrogeologico di Barlassina.

Vengono segnalati in Relazione e alle tavole 2,5 e 6, n.5 pozzi pubblici attivi corredati dai codici che consentono il confronto con i repertori del Sistema Informativo Falda (SIF) provinciale. Oltre ai pozzi pubblici, in tavola 2-Caratteri idrogeologici e vulnerabilità dell’acquifero, vengono segnalati anche i pozzi privati ed i piezometri. Dal confronto con i repertori provinciali emerge un’unica discrepanza, per i pozzi pubblici, relativa al pozzo identificato con codice SIF 1080050001 che risulta pubblico e attivo nel SIF provinciale, mentre in tavola 2 è indicato come privato. L’utilizzo di tale pozzo pubblico è destinato all’innaffiatura di aree verdi pertanto, per quanto si renda necessaria l’individuazione, non è richiesta la definizione della fascia di rispetto.

Come richiesto dal comma 3.a dell’articolo 9 delle Norme del Ptcp, la relazione contiene un’analisi storica delle oscillazioni piezometriche dal 1980 al 2017 che complessivamente indica dinamiche di variazione positiva e negativa legate agli apporti meteorici più o meno ingenti. L’influenza dei prelievi antropici non sembra invece influire sul regime della falda.

La qualità delle acque sotterranee è desunta dai dati delle analisi ARPA riferiti ad un arco temporale dal 1987 al 2002, con l'indicazione, relativamente alla falda superiore, di concentrazioni di nitrati oltre i limiti nei pozzi 1 (cod. SIF 0150130001) e 2 (cod. SIF 0150130002). Le rilevazioni più attuali di Brianzacque s.r.l. e i dati ARPA (Dato analitico puntuale relativo a ciascun punto della rete di monitoraggio qualitativo delle acque sotterranee 2017) indicano invece valori a norma per lo stesso indicatore. È necessario, in ottemperanza al comma 3. b dell'art. 9 delle Norme del Ptcp, aggiornare l'analisi dello stato qualitativo delle acque sotterranee.

La vulnerabilità degli acquiferi viene valutata preliminarmente a livello intrinseco, sulla base delle caratteristiche fisiche del sistema idrogeologico. Il settore occidentale del territorio comunale, morfologicamente più elevato e caratterizzato da depositi alluvionali con ghiaie sormontate da limi sabbiosi e argillosi molto alterati, viene considerato a vulnerabilità quasi nulla (grado BB), in virtù dell'impermeabilizzazione garantita dalla copertura superficiale. La permeabilità cresce man mano che ci si sposta verso il settore orientale del Comune, con l'estremo est caratterizzato da ghiaie e sede di aree di ricarica degli acquiferi. A questa porzione territoriale vengono assegnati gradi di vulnerabilità più elevata, in virtù della crescente permeabilità e della minor soggiacenza. Questa lettura della vulnerabilità intrinseca non pare tenere conto dell'inclusione delle aree ritenute meno vulnerabili dallo studio geologico nelle classi più elevate, relativamente al territorio comunale, rispetto alla suscettività al fenomeno degli occhi pollini identificata in tavola 8 del Ptcp di Monza e della Brianza. Come indicato dagli studi che hanno portato alla mappatura del Ptcp (A. Strini, 2004), la formazione e l'evoluzione di cavità nel sottosuolo è associata a depositi di ghiaie alterate come appunto quelli del supersistema del Bozzente (come segnalato anche dal paragrafo dedicato al fenomeno nella Relazione geologica, pg.69) ed è favorita da un contesto geomorfologico caratterizzato da orli di terrazzo e da contatti litologici tra orizzonti a diversa permeabilità. La copertura argillosa o limosa superficiale (oltretutto storicamente oggetto di escavazione) non può essere considerata totalmente impermeabile e occorre sempre valutare la possibilità che possano essere presenti cavità che beneficiano delle frazioni argillose più fini dei sedimenti, come "cemento" per le proprie pareti. Non potendo escludere la presenza di queste cavità e avendo rilevato sensibili variazioni positive e negative del regime della falda, si suggerisce una maggior cautela nel giudicare a vulnerabilità bassissima il settore del territorio maggiormente suscettibile al fenomeno degli occhi pollini che, se presenti, potrebbero costituire vie preferenziali per la circolazione degli inquinanti verso la falda.

La trattazione della vulnerabilità della falda viene poi dettagliata sulla base degli elementi antropici che possono giocare un ruolo di protezione o di pericolo per la falda, tra i "*Potenziali ingestori e viacoli di inquinamento dei corpi idrici sotterranei*" identificati in tavola 2, viene segnalata in territorio del Comune di Meda, al confine nord-orientale del Comune di Barlassina, la presenza della cava di recupero Rg12: si segnala che il Piano Cave di riferimento è quello della Provincia di Monza e Brianza approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. X/1316 del 22.11.2016 (e non della Provincia di Milano), e che l'ambito è identificato con la sigla "Rq6" (e non RG12).

3.6.3 Sistema delle acque superficiali

La relazione indica come riferimento per l'individuazione del reticolo idrografico principale e minore lo studio redatto nel 2004 e aggiornato nel 2008. Per quanto l'individuazione dei tratti idrici appartenenti al reticolo principale e minore non sia mutata, si segnala che nel corso degli anni numerose normative sono intervenute sia sul tema del reticolo idrico, che sulle tematiche legate agli aspetti di polizia idraulica: tra queste la Dgr 22 dicembre 2011 n. 2762 relativa alla semplificazione della normativa di polizia idraulica e la Dgr 23 ottobre 2015 n. X/4229 relativa al riordino dei reticoli idrici (quest'ultima citata nella relazione e sulle tavole solamente per segnalare i corsi d'acqua facenti capo al reticolo idrografico principale). Si rileva inoltre che la documentazione relativa al reticolo idrico del Comune di Barlassina non risulta tra quella caricate sul portale RIM-web messo a disposizione da Regione Lombardia.

Coerentemente con le quanto previsto quale contenuto minimo degli atti di Pgt di cui all'art.10.5.b delle Norme del Ptcp, si rileva che lungo tutti i corsi d'acqua vengono individuati dal piano tracciati paesaggistici afferenti alla rete ecologica comunale.

La Relazione segnala che le problematiche relative all'erosione spondale presenti su alcuni tratti del Torrente Seveso e del Torrente Pudiga, sono state mitigate con la realizzazione di opere quali scogliere in massi ciclopici, muri in calcestruzzo e gabbionate. Si segnala, anche con riferimento ai contenuti di cui all'art. 12 della Normativa del Documento di Piano inerente le disposizioni in materia di ingegneria naturalistica, che se in futuro si rilevi la necessità di ulteriori opere di consolidamento delle sponde dei corsi d'acqua gli interventi dovranno risultare compatibili con le prescrizioni di cui all'art. 10.4 delle Norme del Ptcp.

3.6.4 Elementi geomorfologici

L'articolo 9 delle Norme del PTCP richiede, tra i contenuti minimi definiti al comma 5, l'individuazione di dettaglio e l'eventuale miglior definizione dei principali elementi geomorfologici distinti in:

- Ambiti vallivi dei corsi d'acqua
- Orli di terrazzo
- Creste di morena
- Geositi di rilevanza regionale e provinciale

La Relazione geologica tratta le tematiche geomorfologiche, rappresentando in tavola 1-Caratteri geologici, gli elementi resi disponibili dalla banca dati del Progetto CARG relativamente al foglio "Seregno". L'unica differenza rispetto ai dati CARG è riscontrabile a livello della pozione sud orientale dell'orlo lungo il Torrente Pudiga, ove l'elemento segnalato dal CARG come "poco evidente" viene riletto alla scala locale come "evidente". Si ritiene pertanto che la rappresentazione degli elementi geomorfologici proposta dal Comune costituisca una miglior definizione dei contenuti del Ptcp in coerenza a quanto previsto dall'art. 11.5 lettere a) e b) delle Norme del Ptcp quale contenuto minimo degli atti di Pgt.

Sul territorio del Comune di Barlassina vengono segnalati unicamente orli di terrazzo "evidenti" ai quali, con riferimento alle vigenti Norme del Ptcp (art.11.5.c), deve essere assegnata un'adeguata classe di fattibilità geologica oltre che correlate le previsioni prescrittive e prevalenti di cui all'art. 11.4.b, che impongono il divieto di nuove edificazioni nella fascia minima di 10 m dagli estremi superiore e inferiore della scarpata.

Rispetto alla definizione della fattibilità geologica, si rileva invece che le prescrizioni del Ptcp valgono solo per gli orli in corrispondenza delle variazioni litologiche, ossia a quelli con assegnazione delle classi 3a e 4v. Nella carta dei vincoli (Tavola 6) viene quindi rappresentato il vincolo di inedificabilità solo per tali orli. In relazione a ciò, poiché tale carenza - già rilevata altrimenti dagli uffici - incide sulla corretta gestibilità dei caratteri paesaggistici del territorio comunale e manca di integrarsi con gli altri fattori costituenti l'analisi paesaggistica del Piano (quali la Rete Ecologica Comunale e il grado di sensibilità paesistica dei siti), che appaiono tutti slegati fra loro e non influenti sulle scelte finali di pianificazione urbanistica, si prescrive di aggiornare la carta della fattibilità geologica attribuendo specifiche e adeguate classi a tutti gli orli di terrazzo individuati oppure, in alternativa, classificare gli orli a seconda della loro reale evidenza in termini di riconoscibilità, attribuendo le prescrizioni di cui all'art.11 solo agli orli più rappresentativi del contesto geomorfologico e paesaggistico.

Da ultimo, si rileva che la Relazione propone una ri-perimetrazione dell'ambito vallivo che il Ptcp identifica lungo il Torrente Seveso, la cui modifica areale è condivisibile in relazione all'allineamento con gli elementi geomorfologici del recente Progetto CARG. In questo caso, il vincolo relativo al divieto di realizzare nuove edificazioni, è invece correttamente indicato anche nelle classi di fattibilità geologica ricomprese nell'ambito vallivo.

In relazione a quanto illustrato ai precedenti paragrafi e con riferimento alle Norme del Ptcp, l'esito della valutazione è il seguente:

Valutazione di compatibilità al PTCP condizionata al recepimento di quanto segue.

Si prescrive:

- di integrare gli elaborati di Pgt con i contenuti di pianificazione di cui al Ptc del Parco delle Graone e al Piano di Settore Fornaci, in particolare con specifico riferimento alle previsioni inerenti la Fornace Pizzi, affinché dimensionamento dello strumento urbanistico comunale e norme di attuazione risultino complete e coerenti, secondo quanto indicato ai par. 2.2, 3.1 e 5;
- di verificare, in ordine alla determinazione del consumo di suolo alla scala comunale, la corretta lettura inerente lo stato di fatto (CS01), coerenziando la carta delle previsioni trasformative della variante (CS03) e le relative quantificazioni riferite alle tre tipologie di interventi proposti dalla variante (riuso, completamento ed espansione), secondo quanto segnalato al par. 3.1;
- di individuare, per gli interventi che comportano consumo di suolo ai sensi dell'art. 46 delle Norme del Ptcp, le correlate misure di compensazione territoriale, secondo quanto segnalato al par. 3.1;
- di integrare gli elaborati di Pgt, ai sensi dell'art. 41 delle Norme del Ptcp e in coerenza al progetto approvato dal CIPE con Deliberazione n. 97/2009, il tracciato principale e le opere complementari del sistema viabilistico pedemontano con le relative fasce di salvaguardia, secondo quanto puntualmente indicato al par. 3.3.2;

- di recepire puntualmente, negli elaborati di Pgt, l'individuazione della rete verde di ricomposizione paesaggistica di cui alla tavola 6a del Ptcp e la relativa disciplina, valutando al contempo l'opportunità di estendere la stessa fino a comprendere le aree in Aip, secondo quanto indicato ai paragrafi 3.4.1 e 3.4.2;
- di esplicitare, per l'ambito AT/1-Ex fornace Ceppi, che lo stesso è soggetto alla disciplina di cui all'art. 32 delle Norme del Ptcp, eliminando le incongruenze nei contenuti delle azioni secondo quanto indicato al par. 3.4.1;
- di recepire negli elaborati di Pgt l'individuazione degli ambiti di interesse provinciale come individuati alla tavola 6d del Ptcp, anche valutando l'opportunità di estendere su tali ambiti l'individuazione della rete verde di ricomposizione paesaggistica, secondo quanto indicato al par. 3.4.2;
- di aggiornare la carta della fattibilità geologica attribuendo specifiche e adeguate classi agli orli di terrazzo individuati, secondo quanto specificatamente indicato al par. 3.6.4.

Risulta altresì necessario:

- integrare gli atti di Pgt con le fasce di rispetto della SPexSS35, nonché con le opere viarie del PIV (Piano Intercomunale della Viabilità) e relative fasce di salvaguardia, secondo quanto puntualmente indicato al par. 3.3.2;
- integrare la valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità con la stima, nella qualificazione più gravosa rispetto alle funzioni insediabili, del carico urbanistico dell'AT/1-Ex Fornace Ceppi e dell'ambito di recupero interno al Parco Regionale delle Groane denominato Fornace Pizzi, secondo quanto puntualmente indicato al par. 3.3.2 e nelle condizioni vincolanti della VIC (cfr. anche successivo par. 5);
- provvedere agli adempimenti di cui all'art. 40.4 delle Norme del Ptcp per le strade di I e II livello, individuando le fasce di rispetto inedificabili e i corridoi di salvaguardia per le strade di secondo livello e definendo la normativa per gli accessi laterali e le intersezioni, secondo quanto indicato al par. 3.3.2;
- integrare gli atti di Pgt con i contenuti minimi di cui all'art. 39 delle Norme del Ptcp inerenti il tema della promozione dell'accessibilità sostenibile, secondo quanto indicato al par. 3.3.3;
- introdurre una specifica disciplina per i *"varchi nel TUC da deframmentare"* e i *"tracciati paesaggistici/greenways"* individuati in tavola 2 del Documento di Piano, in coerenza a quanto previsto quale contenuto minimo degli atti di Pgt all'art. 31.4.c delle Norme del Ptcp e secondo quanto indicato al par. 3.4.1;
- determinare l'ampiezza delle fasce di rispetto delle strade panoramiche, ai sensi dell'art. 28 comma 3 delle Norme del Ptcp e sviluppare i contenuti di cui al comma 5, secondo quanto indicato al par. 3.4.3;
- integrare gli approfondimenti della Componente Geologica con i contenuti minimi degli atti di Pgt di cui all'art. 8 delle Norme del Ptcp, con specifico riferimento all'assegnazione di adeguata classe di fattibilità per le aree soggette al fenomeno degli occhi pollini, secondo quanto indicato al par. 3.6.1;
- aggiornare, in relazione a quanto stabilito all'art. 9.3.b delle Norme del Ptcp tra i contenuti minimi degli atti di Pgt, i dati inerenti lo stato qualitativo delle acque sotterranee, secondo quanto indicato al par. 3.6.2;
- verificare, in relazione a quanto stabilito all'art. 9.3.c delle Norme del Ptcp tra i contenuti minimi degli atti di Pgt, quanto evidenziato in ordine alle questioni legate alla vulnerabilità della falda, secondo quanto indicato al par. 3.6.2.

Si rammenta infine che, ai sensi dell'art. 4 bis delle Norme del Ptcp, *"I Comuni recepiscono nei propri strumenti di governo del territorio le previsioni ad efficacia prescrittiva e prevalente previste dal Piano territoriale di coordinamento provinciale"* e che, ai sensi dell'art. 5 comma 2, *"Gli atti di pianificazione privi dei contenuti minimi specificati nelle presenti norme sono valutati non compatibili"*, il che comporta che il recepimento di quanto sopra deve riferirsi in un quadro unitario a tutti gli atti di Pgt e non già ad una quota parte degli stessi.

4. RETE ECOLOGICA REGIONALE: criteri per la gestione e la manutenzione della RER

Richiamato l'art. 3-ter, comma 3, della LR 86/1983 come modificata dall'art. 6 della LR 4/08/2011 n. 12, in base al quale *"...le province controllano, in sede di verifica di compatibilità dei PGT e delle loro varianti, l'applicazione dei criteri (per la gestione e la manutenzione della RER) e, tenendo conto della strategicità degli elementi della RER nello specifico contesto in esame, possono introdurre prescrizioni vincolanti..."*, si ritiene che, in relazione ai contenuti della variante, i criteri per la gestione e la manutenzione della RER siano nel complesso rispettati. Si richiama tuttavia quanto puntualmente evidenziato all'interno del par. 3.4.1 in ordine ai suggerimenti resi per l'integrazione/correlazione delle diversificate direttive di Pgt per le aree afferenti la rete ecologica comunale.

5. VALUTAZIONE DI INCIDENZA

La Valutazione di incidenza sul Sito di Importanza Comunitaria (SIC) "Boschi delle Groane", è stata resa da Provincia con Determinazione Dirigenziale n. 2384 del 19.12.2017 (Settore Territorio), trasmessa con nota prot. n. 45424 del 21.12.2017. Tale valutazione è risultata *"favorevole, ... a condizione vincolante..."*.

Quanto sopra richiamato è fondamentale poiché, benché al punto j. delle premesse al Parere Motivato di VAS (prot. comunale 13418 del 22/12/2017) si dica che *"è stata acquisita agli atti la valutazione di incidenza sul SIC della provincia di Monza e Brianza, favorevole con condizioni, per le quali ne viene disposto l'accoglimento"*, non risulta che tali condizioni siano state recepite negli atti del Pgt adottato, ad eccezione dell'individuazione cartografica degli azzonamenti previsti dal Ptc del Parco delle Groane (prima condizione).

Infatti, il recepimento della disciplina prevista dal Ptc del parco (seconda condizione) non compare in alcun punto della Normativa del Piano delle Regole, con particolare riferimento al Piano di Settore Fornaci; né è messa in evidenza nella *"determinazione degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT"* (Relazione Illustrativa del DdP, cap. 14) l'incidenza del nuovo peso insediativo previsto dal Piano Attuativo "Fornace Pizzi" (terza condizione).

L'importanza di tali integrazioni è ampiamente evidenziata nella Relazione istruttoria allegata al provvedimento di VIC, così come ivi è richiamato l'apparato normativo dal quale si desume che "la valutazione di incidenza e le sue eventuali prescrizioni risultano vincolanti pena la nullità dell'atto" di approvazione del Piano.

Si ribadisce che le previsioni urbanistiche in area Parco Regionale, benché subordinate al PTC del Parco e dei suoi Piani di Settore, fanno parte integrante della pianificazione urbanistica comunale e concorrono a delinearne la compatibilità ambientale complessiva, non valutabile senza una lettura organica di tutto il territorio comunale.

Monza, 31/10/2018

Il Responsabile
del Procedimento
(arch. Francesca Davino)

Visto:
Il Direttore
del Settore Territorio
(arch. Antonio Infosini)

Contributi specialistici:
Sistema paesaggistico ambientale, PLIS, RER, VIC: arch. Bruno Grillini
Sistemi di valore storico-culturale e simbolico-sociale: arch. Gabriele Elli